

PREMESSO:

A – PREAMBOLO

Il Popolo Veneto è titolare di sovranità originaria.

(Fonte della sovranità è la storia del Popolo Veneto – sul titolo di “Popolo Veneto”, vedi legge n. 340/1971, sulla “sovranità originaria”, vedi risoluzione n. 42 del 22 aprile 1998)

Il Consiglio regionale Veneto è l’Assemblea Nazionale Veneta attuale titolare della rappresentanza politica delle rivendicazioni del Popolo Veneto.

La Giunta regionale del Veneto è l’attuale rappresentante governativo della Regione e degli enti territoriali veneti.

Lo Stato italiano e l’Unione europea sono gli interlocutori del Popolo Veneto in atto di decidere e disporre della propria sovranità.

Il progetto mira a costituire una commissione mista di esperti e politici per:

l’elaborazione concreta della proposta di un testo di Carta Costituzionale del Veneto;

la redazione del quesito referendario di rivendicazione dell’esercizio della sovranità e quindi dello stesso contenuto sostanziale di quello presentato al Popolo Veneto con il referendum di annessione all’Italia del 22.10.1866 e di approvazione preliminare della proposta qui progettata di Carta Costituzionale Veneta;

l’individuazione degli elementi giuridico-istituzionali di riferimento per condurre una trattativa di patto confederale con l’Italia o, in subordine, per l’elaborazione di un trattato di natura economico, politico e sociale sulla base di una dichiarazione di intenti sottoscritta dalle forze politiche ed a cui abbiano dato adesione le forze sociali del Veneto che si riconoscono nei principi dell’autonomia, dell’autogoverno, dell’indipendenza del Popolo Veneto.

B- ATTO NORMATIVO

Noi Popolo Veneto, per voce dell’Assemblea Nazionale Veneta, solennemente, proclamiamo:

IL VENETO È UNA REPUBBLICA INDIPENDENTE E SOVRANA

Il Parlamento del Veneto decreta in ordine:

Art. 1 – All’autodeterminazione.

L’Assemblea Nazionale Veneta è autorizzata, nel quadro della presente legge, a proclamare la riacquisita sovranità del Veneto.

L’affermazione della sovranità del Veneto dovrà essere preceduta da:

una formale dichiarazione di totale incondizionata adesione agli impegni già in essere con l’Unione europea;

una formale proposta di trattativa per un patto confederale o, in subordine, di trattato di natura economico, politico e sociale con l’Italia.

Art. 2 – Alla sovranità.

Alla data fissata per la proclamazione da parte dell’Assemblea Nazionale, la dichiarazione di sovranità di cui al preambolo assume effetto giuridico e il Veneto diviene un paese sovrano: egli acquista il potere esclusivo di adottare tutte le sue leggi, di prelevare tutte le sue imposte e di concludere tutti i suoi trattati.

Art. 3 – All’adesione all’Unione europea e al trasferimento di ulteriori potestà sovrane.

Il Governo Veneto è tenuto a comunicare agli organi istituzionali e di governo dell’Unione europea la propria totale, incondizionata adesione agli impegni già presi, anche per i propri cittadini e per il

territorio veneto, dal Governo italiano.

Inoltre il Governo Veneto si adopererà immediatamente per trasferire in toto o in parte all'Unione europea tutte le potestà sovrane di cui è titolare allorché tale scelta si manifesterà utile e vantaggiosa per il Popolo Veneto e per la crescita di un'Europa di Popoli liberi e federati.

Art. 4 – Alla proposta di un patto confederale o di trattato di natura economico, politico e sociale con l'Italia.

Il Governo Veneto è tenuto a proporre al governo italiano la conclusione di un patto confederale o, in subordine, di un trattato di natura economico, politico e sociale, sulla base della dichiarazione di intenti che sarà previamente sottoscritta tra le forze politiche del Veneto che si riconoscono nei principi dell'autonomia dell'autogoverno e dell'indipendenza del nostro Popolo federato con i Popoli europei.

Questo patto o il trattato, prima di essere ratificati, dovranno essere approvati dall'assemblea nazionale.

Art. 5 – Comitato di consulenza giuridica e di controllo internazionale.

Viene costituito un "Comitato di consulenza giuridica e di controllo internazionale" in ordine ai negoziati e alle trattative riguardanti il Patto confederale o il Trattato di natura economico, politica e sociale, formato da personalità indipendenti scelte dal Governo Veneto preferibilmente tra i membri della Corte europea dei diritti dell'uomo o tra i giuristi collaboratori o Alti funzionari dell'ONU.

Con apposito regolamento saranno fissati i criteri di nomina e l'operatività del Comitato.

Art. 6 – Nuova Costituzione.

Un progetto di nuova Costituzione sarà elaborato da una "Commissione costituente" a composizione mista di 5 esperti e 25 politici che opererà in conformità alle prescrizioni dell'Assemblea Nazionale.

La Commissione dovrà organizzare i propri lavori in modo da favorire il più ampio contributo e la più estesa partecipazione dei cittadini di tutte le aree del Veneto con il coinvolgimento adeguato di rappresentanti politici di ogni provincia.

Il progetto elaborato dalla Commissione sarà depositato all'Assemblea Nazionale che ne approverà il testo definitivo.

Questo progetto sarà, quindi, portato alla consultazione popolare e diverrà, dopo la sua approvazione finale la legge fondamentale del Veneto.

La nuova Costituzione dovrà affermare la primarietà delle regole dello stato di diritto e la centralità dell'uomo come persona e come cittadino che dovrà essere specificamente protetto da una carta dei diritti e delle libertà della persona.

La Costituzione ribadirà altresì l'importanza dei doveri e delle responsabilità dei cittadini e la necessità della loro solidarietà sociale, interna ed esterna.

La nuova Costituzione dovrà altresì affermare l'importanza delle autonomie degli Enti locali e l'impegno a dare effettività al principio della sussidiarietà.

Art. 7 – Territorio.

Il territorio della Veneta Repubblica si estende nei limiti della confinazione delle proprie attuali Comunità venete.

Valgano nel caso le norme del diritto dell'Unione europea e del diritto internazionale. Il Veneto esercita le sue competenze e le sue potestà sovrane sul proprio spazio terrestre, aereo, marittimo e costiero, in conformità al diritto internazionale e delle norme dell'Unione europea.

Art. 8 – Cittadinanza.

Il cittadino veneto è cittadino europeo a tutti gli effetti, nei doveri e nei diritti.

Possono acquisire la cittadinanza veneta tutte le persone che sono nate nel Veneto anche se attualmente domiciliate al di fuori del territorio veneto alla data di proclamazione della sovranità.

Gli emigrati veneti e chiunque altro ne avrà i requisiti potrà chiedere la cittadinanza veneta in conformità alle norme dell'ordinamento veneto e del diritto internazionale.

Art. 9 – Moneta.

La moneta che avrà corso legale in Veneto sarà l'Euro.

Art. 10 – Trattati, organizzazioni, alleanze internazionali.

Conformemente alle regole del diritto internazionale, il Veneto assume le obbligazioni e gode dei diritti enunciati nei trattati, nelle convenzioni, negli atti e patti internazionali pertinenti al Popolo Veneto ai quali l'Italia è stata parte fino alla data della dichiarazione della sovranità.

Il Governo è autorizzato a chiedere l'ammissione del Veneto all'Organizzazione delle Nazioni unite e a tutte le istituzioni dipendenti dalla stessa organizzazione.

Il Governo prende le misure necessarie perché il Veneto continui a partecipare alle alleanze di difesa di cui l'Italia è membro.

Art. 11 – Continuità delle leggi, delle pensioni, delle prestazioni, dei permessi, dei contratti, dei tribunali.

Le disposizioni di legge e regolamentari emanate dallo Stato italiano sono mantenute in tutti i campi fino a che esse non saranno modificate, rimpiazzate o abrogate dalle leggi della Veneta Repubblica.

Le magistrature civili e penali, amministrative e tributarie, continueranno ad esistere dopo la data di dichiarazione di sovranità.

Le controversie e vertenze pendenti potranno perseguire davanti ai Giudici competenti.

La legge veneta regolerà il trasferimento delle cause pendenti avanti alla Corte di Cassazione e alla Corte Costituzionale alle giurisdizioni venete che saranno determinate.

Art. 12 – Funzionari e impiegati italiani.

Il Governo Veneto può nominare il personale necessario e prendere tutte le misure appropriate per facilitare l'applicazione delle leggi italiane, che continueranno ad osservarsi in Veneto in forza del principio della continuità nella fase transitoria prevista dall'articolo 11.

I funzionari e gli impiegati dipendenti dello Stato italiano o degli enti ed organismi statali operando nel Veneto, possono divenire funzionari e impiegati del Governo Veneto, se ne esprimono il desiderio e ne riconoscono i presupposti secondo le norme che saranno adottate nell'Assemblea legislativa veneta.

Art. 13 – Costituzione transitoria.

Il Parlamento Veneto può adottare in aderenza e armonia con l'atto di proclamazione della sovranità il testo di una Costituzione transitoria, che sarà in vigore a cominciare dalla data di dichiarazione di sovranità e comunque dalla sua adozione e fino all'entrata in vigore della nuova Costituzione del Veneto.

La Costituzione transitoria dovrà assicurare la continuità delle istituzioni democratiche del Veneto e dei diritti costituzionali che sono in vigore alla data di affermazione di sovranità, soprattutto quelli che concernano i diritti di libertà delle persone.

La Costituzione transitoria dovrà, altresì, assicurare il coordinamento con le istituzioni democratiche

dell'Unione europea in conformità agli impegni assunti dall'Italia anche per il Popolo e i territori veneti e, da ultimo, agli impegni definiti con il Trattato di Amsterdam del 2 ottobre 1997.

Art. 14 – Altri accordi.

Oltre alla proposta di un Patto confederale o, in subordine, di un trattato di natura economico, politico e sociale con l'Italia, il Governo Veneto è autorizzato a concludere con il governo italiano tutti gli accordi suscettibili di facilitare la realizzazione degli obiettivi voluti e approvati dal Popolo Veneto, soprattutto in quello che riguarda la ripartizione equa del debito pubblico e delle risorse del patrimonio e gli accantonamenti previdenziali e assistenziali.

Art. 15 – Entrata in vigore.

Le negoziazioni relative al trattato per un patto confederale o, in subordine, per la definizione di un accordo di natura economico, politico e sociale devono concludersi entro un anno dall'esito positivo del referendum salvo che l'Assemblea nazionale non decida altrimenti.

C – PROCEDURA E DECORRENZA EFFETTIVA

La proclamazione di sovranità del Popolo Veneto coinciderà con la data di approvazione del progetto di Carta Costituzionale una volta che lo stesso avrà superato con esito favorevole il referendum.